



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. n. 3982 Prot. n. 90427

Data 29 maggio 2019

Titolo I Classe 3 UOR AFNI

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230, "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 23 "Contratti per attività di insegnamento", e successive modificazioni;
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale del 21.07.2011, n. 313 recante "Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento";
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09 aprile 2019 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 990 del 18.04.2019 "Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 - Cause di incompatibilità";
VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo vigente;
VISTO il D.R. n. 3194/AG del 12.06.2017, con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, e successive modificazioni;
ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 e del 28 maggio 2019, in ordine all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, in esecuzione alle disposizioni di cui alla Sentenza n. 78/2019 della Corte Costituzionale, richiamate nella nota Ministeriale n. 990/2019;

DECRETA

ART. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici e di supporto alla didattica, emanato con D.R. n. 3194 del 12.06.2017 e come modificato con D.R. n. 4295 del 19.07.2017, è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIDATTICI E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi didattici e di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, nei corsi di laurea e di laurea magistrale.
- 2) Gli incarichi dovranno essere attivati per sopperire a motivate esigenze didattiche e nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

Programmazione delle attività formative

- 1) Le Scuole definiscono i corsi e i moduli curriculari per cui è necessario provvedere alla relativa copertura, tenendo conto dell'assegnazione dei fondi appositamente stanziati da parte degli Organi di Governo. Successivamente, in accordo con i Dipartimenti, stabiliscono per ciascun Corso di Studio le modalità di copertura.
- 2) I Dipartimenti, sentite le Scuole, attribuiscono i compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3.
- 3) Per attività di insegnamento di alta qualificazione e ai sensi dell'art. 23 - comma 1 della Legge 240/2010, i Dipartimenti possono proporre alle Scuole affidamenti diretti ad esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 4.
- 4) Qualora permangano ulteriori incarichi didattici non attribuiti, le Scuole procederanno alla predisposizione dei bandi, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 5.

Art. 3

Affidamento di corsi e moduli per compito istituzionale o a titolo gratuito

- 1) Ai professori di I e II fascia ed ai ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, sono affidati corsi e moduli a copertura del rispettivo compito istituzionale, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento sull'impegno didattico del personale docente di Ateneo.
- 2) Ai medesimi soggetti la Scuola può affidare, quando previsto nella programmazione didattica della Scuola e in accordo con il Dipartimento che ha verificato la disponibilità ad assumere l'incarico, corsi e moduli a titolo gratuito.
- 3) Al personale strutturato dell'Università possono essere affidati corsi e moduli a titolo gratuito, previsti come tali dalla programmazione didattica della Scuola, attribuiti mediante procedura comparativa.
- 4) Ai soggetti di cui al precedente comma è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curriculari. Nel caso di ricercatori, il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Art. 4

Incarichi diretti

- 1) Al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti, possono essere stipulati contratti, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593.
- 2) Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Politecnico di Milano può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

- 3) I contratti di cui ai precedenti commi sono stipulati dal Rettore, su proposta del Dipartimento o della Scuola, previa verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti da parte del Nucleo di Valutazione.
- 4) Le proposte di incarico di cui al precedente comma sono presentate per l'approvazione dal Rettore al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Il curriculum del candidato sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.
- 5) Il trattamento economico dei contratti di cui ai precedenti commi è stabilito dal Consiglio di amministrazione, anche sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
- 6) Gli incarichi didattici di cui ai precedenti commi hanno validità per l'anno accademico di riferimento e possono essere rinnovati, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di cinque anni accademici complessivi, previa verifica della sussistenza dell'esigenza didattica e della valutazione positiva dell'attività svolta.

Art. 5

Altre tipologie di conferimento di incarico

- 1) Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti:
 - a) mediante affidamento a professori di I e di II fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 del Politecnico di Milano o di altre Università, a titolo oneroso;
 - b) mediante stipula di contratti di diritto privato, a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 2) Nel caso in cui il soggetto destinatario di incarichi di cui al comma 1 b., individuato ai sensi dei successivi articoli, sia un dipendente tecnico o amministrativo o un dirigente del Politecnico di Milano, il relativo corrispettivo viene erogato a titolo di compenso accessorio.

Art. 6

Modalità di selezione per il conferimento di incarichi didattici a titolo oneroso

- 1) Gli incarichi didattici sono affidati mediante procedura comparativa che consiste in una valutazione dei titoli scientifici e professionali e delle competenze possedute.
- 2) Le procedure di cui al comma precedente sono attivate dalle Scuole e sono disciplinate da uno o più bandi in cui dovranno essere indicati, per insegnamento/i per i quali è richiesta la copertura:
 - la denominazione dell'insegnamento o degli insegnamenti, il relativo settore scientifico-disciplinare e il numero dei crediti formativi;
 - il compenso previsto lordo onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;
 - la tipologia del corso da svolgere.

Il Bando dovrà altresì riportare:

- i criteri ed i parametri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa, che dovranno comprendere la valutazione di eventuali incarichi didattici svolti presso il Politecnico di Milano;
 - le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 14 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale della Scuola;
 - le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso avverso i risultati.
- 3) Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale della Scuola per almeno 30 giorni.
 - 4) Saranno oggetto di valutazione ai fini della selezione purché pertinenti all'attività didattica oggetto del bando:
 - precedenti esperienze didattiche, valorizzando in particolare quelle svolte presso il Politecnico di Milano negli ultimi 3 anni;

- l'esperienza professionale;
 - l'attività di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche;
 - il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all'esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero, certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi, purché pertinenti all'attività didattica da svolgere.
- 5) Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
 - b) autocertificazioni relative al conseguimento dei titoli di studio, dei titoli scientifici e di quelli professionali (salvo nel caso di cittadini extraeuropei che dovranno produrre apposita documentazione), oltre all'attestazione dell'attività didattica svolta. In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, bisognerà produrre apposita documentazione.
 - c) elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche per le quali la Scuola potrà chiedere copia;
 - d) eventuale elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione
 - e) per i titolari di assegno di ricerca, l'autorizzazione preventiva e obbligatoria del responsabile scientifico.
- 6) Per i docenti del Politecnico di Milano, la documentazione indicata a), b), c), si ritiene a tutti gli effetti prodotta all'atto di partecipazione alla selezione, se disponibile negli applicativi di Ateneo preposti. In caso di documentazione incompleta non sarà possibile procedere con l'affidamento dell'incarico.

Art. 7

Requisiti per l'ammissione alle procedure di selezione

- 1) Possono accedere alle selezioni cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea triennale o titoli equivalenti, della laurea magistrale o titoli equipollenti, anche conseguiti all'estero, o di un adeguato curriculum professionale.
- 2) I cittadini extra UE dovranno essere in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, o che abbiano procedimenti penali pendenti;
 - b) coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con un componente della Giunta della Scuola che ha emanato il bando, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.**

Art. 8

Commissione giudicatrice

- 1) Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate dalla Scuola che ha emanato il bando e sono composte da almeno tre professori ordinari o associati, anche esterni all'Ateneo.
- 2) La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel bando, una graduatoria di merito per ognuno degli insegnamenti banditi tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli da ciascun candidato.
- 3) Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
- 4) Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Preside della Scuola che ha emanato il bando e resi pubblici all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo (o della Scuola).
- 5) Gli incarichi didattici vengono conferiti, a parità di valutazione, secondo le seguenti precedenze:
 - a) a docenti di ruolo dell'Ateneo del medesimo settore scientifico-disciplinare;
 - b) a docenti di ruolo di altra università del medesimo settore scientifico-disciplinare;
 - c) a candidati esterni.

- 6) In caso di partecipazione di un unico candidato esterno sarà comunque valutata l' idoneità a ricoprire l'incarico.
- 7) Nel caso in cui venga presentata un'unica domanda da parte di un docente universitario del medesimo settore scientifico-disciplinare di quello indicato nel bando, la Scuola procederà direttamente a deliberare l'affidamento dell'incarico, previa verifica dell' idoneità a ricoprire l'incarico.

Art. 9

Stipula dei contratti e degli affidamenti

- 1) I contratti di diritto privato di didattica e gli affidamenti di cui ai precedenti Artt. 3 e 5 del presente Regolamento, hanno durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente dalle Scuole, con provvedimento del Direttore Generale, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di tre anni accademici complessivi, previa verifica del perdurare dell'esigenza didattica e della valutazione positiva dell'attività svolta.
- 2) I contratti di diritto privato e gli affidamenti di incarico sono conferiti nominativamente con provvedimento del Direttore Generale.
- 3) Nei contratti dovranno essere indicati: l'anno accademico di riferimento; l'insegnamento da svolgere e le attività collegate; il compenso previsto.
- 4) La stipula dei contratti di diritto privato per attività di insegnamento non produce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5) I titolari dei contratti di diritto privato possono fregiarsi del titolo di professore a contratto, limitatamente alla durata della prestazione presso il Politecnico di Milano.

Art. 10

Diritti e doveri – Incompatibilità degli incarichi di cui all'Art. 23 della Legge 240/2010

- 1) I soggetti titolari di affidamenti o di contratti di incarico di insegnamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo.
- 2) L'impegno didattico comprende, oltre all'erogazione di tutte le attività didattiche previste a bando, anche lo svolgimento delle relative verifiche dell'apprendimento (prove in itinere, appelli d'esame, etc.) e il ricevimento studenti, nelle forme stabilite dalle Scuole.
- 3) I soggetti titolari di affidamenti o di contratti di incarico di insegnamento possono essere parte di commissioni di Laurea e possono essere relatori e/o correlatori di tesi secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo degli esami di Laurea e Laurea Magistrale.
- 4) I soggetti titolari di affidamenti o di contratti di incarico di insegnamento sono tenuti alla compilazione di un registro su cui verranno annotate le attività svolte. Al termine del corso, il registro dovrà essere inviato alla Scuola, con le modalità previste dall'Ateneo, quale certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'incarico, anche ai fini del pagamento del compenso ove previsto.
- 5) Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con decreto del Direttore Generale su delibera motivata della Scuola.
- 6) La risoluzione automatica del contratto può avvenire:
 - a) per ingiustificato mancato o ritardato inizio di attività. Sono fatti salvi i casi debitamente giustificati e certificati;
 - b) per sopraggiunte incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80 e/o da altre disposizioni di legge;
 - c) per violazioni al codice etico;
 - d) per manifesta violazione contrattuale.
- 7) Non costituisce incompatibilità la partecipazione alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano gli incaricati.
- 8) I titolari di contratto di insegnamento partecipano ai Consigli di Corso di Studio senza diritto di voto.
- 9) L'incarico di professore a contratto presso il Politecnico di Milano è incompatibile con lo status di studente iscritto al dottorato di ricerca o a scuola di specializzazione.

- 10) Gli incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni possono essere attribuiti da parte del Politecnico di Milano, previa dichiarazione da parte dell'interessato dell'assenza di obbligo di rilascio di autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione di appartenenza, o in caso contrario, previa presentazione di tale autorizzazione.

ART. 11

Conferimenti di incarichi di supporto alla didattica

- 1) In attuazione della programmazione didattica, i Dipartimenti, sentiti gli interessati, affidano prioritariamente ai ricercatori a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato, attività di supporto alla didattica.
- 2) Successivamente, ulteriori attività di supporto alla didattica saranno assegnate mediante procedura comparativa consistente in una valutazione dei titoli scientifici e professionali e delle competenze possedute.
- 3) Le procedure di cui al comma precedente sono attivate dai Dipartimenti e sono disciplinate da apposito bando in cui dovranno essere indicati:
 - a) l'insegnamento o il settore scientifico-disciplinare a cui l'attività di supporto alla didattica si riferisce;
 - b) la tipologia delle attività di supporto alla didattica correlate all'incarico da conferire;
 - c) il numero minimo di ore e il relativo compenso onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;
 - d) i criteri ed i parametri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa;
 - e) i termini per la presentazione delle domande.
- 4) I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) idoneo curriculum scientifico, professionale e didattico che possa comprovare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto del bando;
 - b) autocertificazioni relative al conseguimento dei titoli di studio, scientifici e professionali, salvo nel caso di cittadini extraeuropei che dovranno produrre apposita documentazione. In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, bisognerà produrre apposita documentazione.
 - c) per i titolari di assegno di ricerca, l'autorizzazione preventiva e obbligatoria del Responsabile scientifico;
 - d) per i dottorandi di ricerca, l'autorizzazione preventiva e obbligatoria del Coordinatore del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato
 - e) per il personale del Politecnico di Milano, l'autorizzazione preventiva ed obbligatoria del Responsabile della Struttura di appartenenza;
 - f) l'elenco dettagliato di tutti gli altri titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione.
 - g) l'elenco delle pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della selezione, ove previsto dal bando.
- 5) Il bando sarà pubblicato, all'Albo Ufficiale e sul sito istituzionale del Dipartimento, per almeno 14 giorni naturali.

Art. 12

Requisiti per accedere alle selezioni per gli incarichi di cui all'Art. 11

- 1) Possono accedere alle selezioni cittadini italiani e stranieri in possesso della laurea triennale o titoli equivalenti, della laurea magistrale o titoli equipollenti, anche conseguiti all'estero, o di un adeguato curriculum professionale.
- 2) I cittadini extra UE dovranno essere in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, o che abbiano procedimenti penali pendenti;

b) coloro i quali hanno un rapporto di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con un Professore di I o di II fascia del Dipartimento che ha emanato il bando, il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Commissione giudicatrice per gli incarichi di cui all'Art. 11

- 1) Il Dipartimento nominerà una o più Commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, ciascuna composta da almeno tre professori ordinari e/o associati e/o ricercatori dell'Ateneo.
- 2) Costituiranno titolo preferenziale per la valutazione comparativa:
 - a) il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione all'esercizio della professione o di titoli equivalenti conseguiti all'estero;
 - b) essere titolare di un assegno di ricerca, o iscritto a un corso di dottorato;
 - c) aver svolto precedente attività di supporto alla didattica presso il Politecnico di Milano o altro Ateneo, riferita a corsi o moduli curriculari di cui al bando negli ultimi 3 anni;
 - d) aver maturato esperienze professionali su argomenti attinenti la collaborazione didattica oggetto del bando.
- 3) La Commissione redigerà una graduatoria di merito, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nel bando.
- 4) Gli atti della procedura selettiva sono approvati dal Direttore del Dipartimento e la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dipartimentale.
- 5) In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento assegnerà l'incarico scorrendo la graduatoria di merito.
- 6) I contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di cui al presente articolo sono stipulati dal Direttore di Dipartimento. Nei contratti dovranno essere indicati, tra l'altro: l'anno accademico di riferimento; le attività di supporto alla didattica indicate nel bando; il compenso previsto.
- 7) La stipula di contratti non produce diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 8) Ai soggetti titolari di incarico di attività di supporto alla didattica di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità secondo le prescrizioni indicate nell'Art. 15 del presente Regolamento.

Art. 14

Durata e rinnovo degli incarichi di supporto alla didattica

- 1) Gli incarichi di supporto alla didattica conferiti ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento sono rinnovabili per un periodo massimo di tre anni accademici complessivi, subordinatamente alla valutazione positiva espressa dal docente responsabile dell'attività svolta nell'anno accademico precedente e dal perdurare dell'esigenza didattica.

Art. 15

Diritti e doveri - Incompatibilità degli incarichi di supporto alla didattica

- 1) I titolari dei contratti di supporto alla didattica garantiscono lo svolgimento delle attività previste, coordinandole con il programma delle attività formative del corso di studio.
- 2) Ai fini della corresponsione del compenso, il soggetto incaricato di cui al comma precedente dovrà far validare dal Docente responsabile, il documento finale attestante il regolare svolgimento delle attività assegnate.
- 3) Nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali il rapporto può essere risolto con provvedimento del Direttore del Dipartimento, su richiesta motivata del Docente responsabile dell'insegnamento.
- 4) Il rapporto si intende risolto automaticamente nei seguenti casi: ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività, ingiustificata sospensione dell'attività e comprovata impossibilità a svolgere l'incarico.

Art. 16

Trattamento previdenziale ed economico degli incarichi di cui all'Art. 23 della Legge 240/2010

- 1) Ai contratti di diritto privato si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 - commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il Politecnico di Milano provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei propri docenti, dei professori a contratto e dei soggetti titolari di contratto di supporto alla didattica nell'ambito dell'espletamento della loro attività.
- 3) Il trattamento economico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi Accademici e delle relative coperture economiche all'uopo assegnate.
- 4) Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.
- 5) La liquidazione è subordinata alla consegna del registro delle attività o del modulo di fine attività validato dal Responsabile dell'insegnamento.

Art. 17

Norme finali ed entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il **1° giugno 2019** ed è pubblicato nel sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale